

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 28 settembre 2026, n. 255

[id A.U. 4WZGYD6]. Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 190/2024 per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile di tipo agrivoltaico da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG), denominato "Torre di Lama", di potenza nominale pari a 19,359 MWe, articolato nell'impianto denominato "Torre di Lama 1", di potenza nominale pari a 7,371 MWe e "Torre di Lama 2" di potenza nominale pari a 11,988 Mwe, nonché delle relative opere e infrastrutture connesse, ubicate nel Comune di Foggia (FG).

Proponente: Trina Solar Teti S.r.l.

C.F. e P. IVA: 11341430962

Sede Legale: 20123, Milano (MI), Piazza Borromeo 14.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i., recante "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale";
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (T.U. Ambiente);
- la Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20 e s.m.i., recante "Norme per la pianificazione paesaggistica";
- il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, recante le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (RED II);
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e s.m.i., di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001;
- le Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici pubblicate dal Ministero della Transizione Ecologica (oggi MASE) il 27 giugno 2022;
- il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022;
- il Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 9;
- la Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 (RED III);
- il Decreto Ministeriale 21 giugno 2024, recante la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- la Legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 e ss.mm.ii;
- il Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175, recante "Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili" convertito con modifiche dalla Legge n. 4 del 15 gennaio 2026;
- il Decreto Legislativo 26 novembre 2025, n. 178, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di

energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.”;

- il Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 8 settembre 2026, n. 291, recante «Criteri funzionali e modalità operative per la definizione e l'aggiornamento della capacità massima addizionale da impianti a fonti rinnovabili e da impianti di accumulo – esclusi gli impianti off-shore – integrabile nella rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21».

VISTE

- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 26, recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali”;
- la Legge Regionale 8 novembre 2022, n. 28 e s.m.i., recante “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466, di approvazione della Strategia regionale per la parità di genere “Agenda di Genere”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2022, n. 1901, in materia di procedimento di Autorizzazione Unica e oneri economici;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2023, n. 997, recante atto di indirizzo per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295, in materia di Valutazione di Impatto di Genere (VIG);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 7 luglio 2025, n. 933, recante l'approvazione delle Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2025, n. 1824, recante indicazioni istruttorie per il bilanciamento tra sviluppo energetico e tutela del patrimonio paesaggistico e agricolo.

VISTA la nota pec, acquisita dalla Sezione Transizione Energetica con il prot. n. 29316 del 20/01/2025, con la quale Trina Solar Teti S.r.l. – C.F. e P. IVA 11341430962 (di seguito: il Proponente), ha presentato **istanza di Autorizzazione Unica** ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile di tipo agrivoltaico denominato “Torre di Lama”, sito nel Comune di Foggia (FG) e di potenza nominale prevista pari a 19,359 MWe (codice pratica 4WZGYD6);

RILEVATO che, secondo il progetto definitivo depositato agli atti, il generatore denominato “Torre di Lama” è suddiviso elettricamente in due impianti distinti, e che il progetto comprende altresì le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) indispensabili all'esercizio dell'impianto, ricadenti nel Comune di Foggia (FG), ed è, dunque, complessivamente prevista la realizzazione di:

1. un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile agrivoltaico “semplice”, denominato “Torre di Lama”, sito nel Comune di Foggia (FG) e di potenza nominale prevista pari a **19,359 MWe**, suddiviso elettricamente in due impianti distinti denominati rispettivamente:
 - a. Sezione “Torre di Lama 1”: impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 7,371 MWe e potenza massima in immissione richiesta pari a 5,992 MW, identificato dal POD IT001E744113024 e dal codice di rintracciabilità e-Distribuzione 227816419;
 - b. Sezione “Torre di Lama 2”: impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 11,988 MWe e potenza massima in immissione richiesta pari a 9,750 MW, identificato dal POD IT001E752914061 e dal codice di rintracciabilità e-Distribuzione T0737329.
2. opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) indispensabili all'esercizio dell'impianto, ricadenti nel Comune di Foggia (FG), consistenti nella realizzazione di quanto segue:

- a. n. 2 cabine di consegna in MT (una per Torre di Lama 1 e una per Torre di Lama 2) collegate in antenna alla futura cabina primaria (CP) 150/20kV denominata "Foggia Amendola";
- b. cavidotti in MT a 20 kV dedicati, per il collegamento in antenna delle cabine di consegna alla futura Cabina Primaria;
- c. una nuova cabina primaria (CP) 150/20kV che verrà collegata in entra-esce alla linea RTN a 150kV "Foggia -San Giovanni Rotondo" (Codice Pratica 201900399 Terna);
- d. i raccordi aerei AT di collegamento tra la cabina primaria (CP) "Foggia Amendola" e la Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) da inserire in entra-esce sulla linea 150kV "Foggia – San Giovanni Rotondo".

CONSIDERATO il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 (convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49), che ha introdotto l'art. 10-bis del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, recante misure urgenti per la risoluzione del fenomeno della saturazione virtuale delle reti elettriche;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 8 settembre 2026, n. 291, recante "Misure per il contrasto del fenomeno della saturazione virtuale della rete elettrica", ed in particolare la disciplina dell'assegnazione definitiva della capacità di rete mediante procedure competitive (open season) gestite da Terna S.p.a. e dai gestori di rete;

DATO ATTO che, ai sensi del richiamato art. 10-bis del D.Lgs. n. 190/2024 e dell'art. 7 del D.M. n. 291/2026, il presente provvedimento di Autorizzazione Unica costituisce il titolo abilitativo idoneo e presupposto necessario ai fini della conferma dell'efficacia della Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) e della partecipazione del Proponente alle procedure di allocazione definitiva della capacità di rete;

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all'istanza, gli adeguamenti, le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio nonché della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio, limitatamente alle aree asservite alle opere di connessione alla Rete (elettrodotto e cabine);

CONSIDERATO che il progetto è stato preventivamente sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di competenza statale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006, conclusasi con giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso mediante Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) n. 212 del 03/07/2024, subordinato al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 298 del 08/04/2024;

VISTA la nota prot. n. 0302375 del 05/06/2025, con la quale questa Amministrazione, a valle della VIA statale, ha comunicato l'avvio del procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della L. n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 190/2024;

VISTA la nota prot. n. 554348 del 09/10/2025, con cui questa Amministrazione ha comunicato alla Società le integrazioni documentali necessarie ai fini delle valutazioni delle Amministrazioni interessate, nonché ai fini dell'adeguamento del progetto disponibile sul portale regionale alle disposizioni della sopravvenuta D.G.R. n. 933/2025, cui ha fatto seguito la nota acquisita al prot. n. 623697 del 05/11/2025, con la quale il Proponente ha chiesto una proroga di 90 giorni del termine assegnato per la trasmissione della documentazione integrativa, proroga poi accordata con nota prot. n. 629790 del 10/11/2025;

CONSIDERATO che le sedute delle conferenze dei servizi, indette, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990 da questa Amministrazione, si sono tenute in data 23/03/2026, 18/05/2026 e 18/06/2026;

PRESO ATTO degli ulteriori pareri e determinazioni resi dalle amministrazioni coinvolte, nei termini previsti dal procedimento, nonché, in particolare, del verbale della Conferenza di Servizi Decisoria del 18 giugno 2026, trasmesso con nota prot. n. 366661 del 23/06/2026, con la quale la Sezione Transizione Energetica, sulla base delle risultanze del complesso dei pareri resi noti, ivi comprese le prescrizioni riferite dagli Enti nel corso del procedimento, e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni/Enti ed acquisite in

Conferenza, la Sezione ha comunicato la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi rilevando il segno prevalentemente favorevole;

CONSIDERATO, altresì, che l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto ricade tra quelle qualificate come idonee ex lege ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater), del D.Lgs. n. 199/2021, come rappresentato dalla Soprintendenza Speciale PNRR e recepito nel Decreto Direttoriale MASE n. 212/2024, nonché, da ultimo, attestato dal proponente nell'asseverazione resa in data 07/05/2026 in ordine alla qualificazione dell'area ai sensi del citato art. 20, prodotta ai sensi della D.G.R. n. 933/2025, Allegato A, par. 3.2, lett. M), e che, in ragione di tale qualificazione, nel presente procedimento ha trovato applicazione il regime di semplificazione procedimentale di cui all'art. 22 del medesimo decreto legislativo;

ACQUISITI gli impegni in ordine alle misure di compensazione territoriale anche alla luce della L.R. 7 novembre 2022, n.28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", a vantaggio delle amministrazioni comunali territorialmente interessate, come acquisiti nel corso dell'istruttoria ed evidenziati nella Relazione allegata, quale parte integrante del presente provvedimento anche ai fini della sua piena efficacia;

DATO, altresì, **ATTO** che, con nota acquisita al prot. n. 565281 del 25/09/2026, il Proponente ha trasmesso l'atto di impegno alla continuità della conduzione agricola, reso ai fini di quanto previsto dall'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 190/2024, sottoscritto in data 25/09/2026 dal legale rappresentante della Trina Solar Teti S.r.l. e dal legale rappresentante della Società Agricola Agrimilk S.r.l., con sede in Foggia (FG), Borgo Arpinova – Torre di Lama snc, C.F. e P. IVA 04583240710, con il quale le Parti si obbligano, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, a garantire per l'intera vita utile dell'impianto la continuità dell'attività agricola e la regolare attuazione del piano colturale depositato agli atti del procedimento;

PRESO ATTO che, con nota acquisita al prot. n. 557078 del 22/09/2026, il Proponente ha altresì trasmesso la dichiarazione asseverata resa, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 190/2024, dal Dott. Agr. Matteo Sorrenti, attestante l'idoneità del layout progettuale e del Piano Colturale depositati a conservare, per l'intero ciclo di vita dell'impianto, almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile storica e potenziale dell'area interessata, secondo la verifica analitica riportata nella Relazione di verifica del rispetto delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici in atti;

VISTA l'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata da questa Amministrazione, conclusa con l'apposita relazione del 28/09/2026, prot. n. 0568233/2026 del 28/09/2026, a firma del funzionario istruttore Ing. Palmarita Oliva, confermata dal Dirigente della Sezione Transizione Energetica, da intendersi quale parte integrante della presente determinazione (Allegato 1);

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

VISTI gli atti d'Ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in base al comma 7 dell'art. 14-ter della legge n.241/1990, all'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

EVIDENZIATO che l'impianto è autorizzabile alla luce dei pareri favorevoli espressi e, in particolare, dell'esito

della Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di competenza statale, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006, conclusasi con giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso mediante Decreto Direttoriale n. 212 del 03/07/2024 rilasciato dal MASE, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 298 del 08/04/2024;

DATO ATTO che con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

SI RITIENE, quindi, di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica, ex D. Lgs. n. 190/2024 e ss.mm.ii., sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento.

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D. Lgs 196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018. Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta: Neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 9 del Decreto Legislativo n. 190/2024 e ss.mm. ii, rilasciata, *ex lege*, su istanza di parte.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- sulla base delle risultanze istruttorie;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
- rilevata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n.190/2012.

ART. 1

1. La **Trina Solar Teti S.r.l.**, avente sede legale in Piazza Borromeo 14 – 20123 – Milano (MI), Codice Fiscale e P. Iva: 11341430962, è **autorizzata**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D. Lgs. n. 190/2024, alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile di tipo agrivoltaico da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG), denominato “Torre di Lama”, di potenza nominale pari a 19,359 MWe, articolato nell'impianto denominato “Torre di Lama 1”, di potenza nominale pari a 7,371 MWe e “Torre di Lama 2” di potenza nominale pari a 11,988 MWe, nonché delle relative opere

e infrastrutture connesse, ubicate nel Comune di Foggia (FG), indispensabili al funzionamento dello stesso, subordinatamente ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli e agli atti del procedimento. È complessivamente prevista la realizzazione di:

- a. un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile agrivoltaico “semplice”, denominato “Torre di Lama”, sito nel Comune di Foggia (FG) e di potenza nominale prevista pari a 19,359 MWe, suddiviso elettricamente in due impianti distinti denominati rispettivamente:
 - i. Sezione “Torre di Lama 1”: impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 7,371 MWe e potenza massima in immissione richiesta pari a 5,992 MW, identificato dal POD IT001E744113024 e dal codice di rintracciabilità e-Distribuzione 227816419;
 - ii. Sezione “Torre di Lama 2”: impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 11,988 MWe e potenza massima in immissione richiesta pari a 9,750 MW, identificato dal POD IT001E752914061 e dal codice di rintracciabilità e-Distribuzione T0737329.
 - b. opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) indispensabili all’esercizio dell’impianto, ricadenti nel Comune di Foggia (FG), consistenti nella realizzazione di quanto segue:
 - i. n. 2 cabine di consegna in MT (una per Torre di Lama 1 e una per Torre di Lama 2) collegate in antenna alla futura cabina primaria (CP) 150/20kV denominata “Foggia Amendola”;
 - ii. cavidotti in MT a 20 kV dedicati, per il collegamento in antenna delle cabine di consegna alla futura Cabina Primaria;
 - iii. una nuova cabina primaria (CP) 150/20kV che verrà collegata in entra-esce alla linea RTN a 150kV “Foggia -San Giovanni Rotondo” (Codice Pratica 201900399 Terna);
 - iv. i raccordi aerei AT di collegamento tra la cabina primaria (CP) “Foggia Amendola” e la Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) da inserire in entra-esce sulla linea 150kV “Foggia – San Giovanni Rotondo”.
2. La presente Autorizzazione Unica costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato e comprende ~~sostituisce~~, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alle conferenze di servizi convocate nell’ambito del presente procedimento. È fatto obbligo al proponente di provvedere all’aggiornamento ed al periodico rinnovo cui siano eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell’Autorizzazione Unica.
 3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss., nonché dell’art. 2, c. 2 del D.lgs. 190/2024, con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del citato T.U. Espropri, se pur limitatamente alle opere di connessione alla Rete;
 4. Fermo restando che la dichiarazione di pubblica utilità è solidale alla determinazione di rilascio del titolo autorizzativo e da essa inscindibile, si applica la disciplina di cui al comma 5 dell’art. 13 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 anche ai fini del rilascio delle proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.
 5. La Trina Solar Teti S.r.l. è autorizzata a richiedere, al competente Ufficio regionale, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., i provvedimenti per l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione, per la costituzione del diritto di servitù e per l’occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione delle sole opere di connessione alla Rete, tra quelle in progetto.
 6. Salva la conclusione di eventuali accordi bonari di cessione con i proprietari delle aree interessate, l’emanazione del decreto di esproprio e di costituzione di servitù sulle aree interessate dalle opere suddette deve avvenire entro 5 anni dalla data in cui diventa efficace il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13, comma 4, del citato D.P.R. n. 327/2001.
 7. Ove occorra, ai sensi dell’art. 9, comma 10-bis del D.lgs. 190/2024, l’esecuzione del decreto di esproprio ha luogo entro il termine perentorio di un anno dalla relativa adozione;

8. La presente autorizzazione è condizionata al rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso.
9. Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente provvedimento rientrano le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010 e della L.R. n. 28/2022 e s.m.i, richiamate in atti del procedimento.
10. La validità del presente atto autorizzativo è condizionata alla permanenza del requisito di disponibilità giuridica delle aree interessate dall'impianto in capo al soggetto autorizzato ovvero in capo al soggetto successivamente subentrato nella titolarità del titolo autorizzativo.
11. La presente Autorizzazione Unica non potrà in alcun modo ricomprendere titoli settoriali sottaciuti dall'istante, anche se non rilevati nel corso dei lavori conferenziali dagli enti che ne esercitano le rispettive competenze, e non potrà dispiegare piena efficacia giuridica qualora sia accertata tale mancanza per responsabilità del proponente;
12. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 quater, comma 4, della Legge n. 241/1990 i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza;
13. La presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva e sarà revocata ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva.

ART. 2

1. La presente Autorizzazione Unica avrà:
 - a. durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
 - b. durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.
2. Qualora le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso, fermi restando i termini di cui all'articolo seguente
3. Il presente titolo può coprire, su richiesta, tutto il periodo di eventuale incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, fino a venti anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori e sia resa nota la data di entrata in esercizio commerciale.
4. Il soggetto proponente, per cause di forza maggiore, ha la facoltà di presentare istanza di proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di autorizzazione unica all'amministrazione procedente, che si esprime entro i successivi sessanta giorni. Se l'istanza di cui al primo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di autorizzazione unica, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'amministrazione procedente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.

ART. 3

1. I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione, subordinatamente al rispetto delle tempistiche e degli adempimenti contenuti nelle condizioni ambientali indicate nel provvedimento di compatibilità ambientale in atti; il termine per l'ultimazione dei lavori è di 3 (tre) anni dall'inizio degli stessi salvo proroga, ai sensi della normativa vigente, concedibile, previa istruttoria, su istanza motivata da parte della società autorizzata. Decorsi i termini anzidetti, la presente autorizzazione perde efficacia.
2. Eventuali volturazioni del presente provvedimento ad altro soggetto non modificano in alcun modo tali termini.
3. Entro sei mesi dal completamento dell'impianto, dovrà essere trasmesso il collaudo, redatto, ai sensi del

D.P.R. 207/2010, da ingegnere abilitato, iscritto all'ordine da almeno dieci anni, e comunque estraneo alla progettazione, direzione ed esecuzione lavori dell'opera collaudabile, il quale dovrà attestare la regolare esecuzione delle opere e la loro conformità al progetto definitivo.

ART. 4

1. I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica con il conseguente obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e il diritto della Regione Puglia ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto:
 - A. il mancato rispetto del termine di inizio lavori o del termine finale di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
 - B. inosservanza delle condizioni e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
 - C. il mancato rispetto dell'esecuzione delle misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
 - D. esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
 - E. emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 5

1. Entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla Comunicazione di Inizio Lavori, pena la decadenza della presente autorizzazione, la Società è tenuta a depositare presso la Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica, le dichiarazioni congiunte di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) e b) della L.R. n. 31/2008 e ss.mm.ii., secondo le modalità esplicitate nel successivo comma 4;
2. Entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio del provvedimento autorizzatorio, pena la decadenza della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 9, comma 10, lett. d) del d.lgs. 190/2024, la Società è tenuta a depositare presso la Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica:
 - a. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica autorizzata da rilasciarsi a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico – nel rispetto delle clausole individuate dal D.M. 10/09/2010 – paragrafo 13.1, lettera j;
 - b. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 100,00, salvo diverso importo quantificato in seno alla Conferenza di Servizi, per ogni kW di potenza elettrica autorizzata, da rilasciarsi a favore del Comune interessato dall'intervento, nel rispetto delle clausole individuate dal D.M. 10/09/2010 paragrafo 13.1, lettera j.

ART. 6

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia compete al Comune.
2. Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.
3. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

ART. 7

1. La Società, gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, nonché eventuali subentranti per volturazione, ferme restando le prescrizioni e le condizioni ambientali, paesaggistiche e territoriali contenute nei pareri endoprocedimentali sopra richiamati nonché nei pareri allegati alla Relazione Istruttoria, che si intendono

qui integralmente recepite, ai fini della piena efficacia e l'esecutività della presente Autorizzazione Unica, sono tenuti:

- a. a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto, ai sensi del comma 10, lett. d) dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024, dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012, e del punto 4.22., lett. b) delle Linee Guida di cui alla DGR 933/2025. Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- b. a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- c. a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato, ove previste;
- d. ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- e. a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- f. a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- g. a effettuare il monitoraggio degli effetti ambientali, ove richiesto;
- h. a garantire il mantenimento della qualifica agrivoltaica: trattandosi di impianto autorizzato con configurazione agrivoltaica, la Società è obbligata a garantire la continuità delle attività colturali e pastorali per l'intera vita utile dell'impianto, secondo gli impegni assunti congiuntamente con la Società Agricola Agrimilk S.r.l., acquisiti agli atti del procedimento, in forza dei quali la Società e l'azienda agricola conduttrice sono tenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza:
 - i. all'osservanza di tutte le prescrizioni del Piano Agronomico e del correlato Piano di Monitoraggio culturale e ambientale;
 - ii. ad assoggettarsi alle sanzioni e agli effetti decadenziali previsti dall'art. 11, c. 8 del D.Lgs. 190/2024 in caso di accertata inidoneità o interruzione dell'attività agricola sul sito;
 - iii. a comunicare preventivamente a questa Amministrazione e al Comune interessato dall'impianto ogni variazione soggettiva nella conduzione agricola del fondo, fermo restando l'obbligo di subentro di altro soggetto agricolo qualificato alle medesime condizioni e con i medesimi obblighi;
- i. a garantire la continuità delle attività colturali e pastorali per l'intera vita utile dell'impianto, pena l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 11, c. 8 del D.Lgs. 190/2024, in conformità alla dichiarazione asseverata resa da professionista abilitato ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 190/2024 e acquisita agli atti del procedimento, attestante l'idoneità dell'impianto a conservare almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile. La dichiarazione e i dati posti a suo fondamento sono resi disponibili altresì al Comune interessato dall'impianto, il quale, nei cinque anni successivi alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico, ai sensi dell'art. 11, c. 8 del D.Lgs. 190/2024, verifica la persistente idoneità del sito di installazione all'uso agro-pastorale definito dal progetto agrivoltaico.

- j. a rispettare le seguenti indicazioni in ordine alle varianti: qualsiasi modifica al progetto approvato (inclusi spostamenti di cavidotti o cabine richiesti in fase esecutiva da Enti terzi o sottoservizi) dovrà essere preventivamente sottoposta alla valutazione di questa Sezione per la verifica di assoggettabilità a nuova autorizzazione salvo accesso diretto a procedura semplificata, e salvo che tali modifiche non derivino da omissioni, errori originari di progettazione e/o perimetrazione delle aree, ad esempio in ragione di una non attenta valutazione dello stato dei luoghi e delle interferenze ex ante, circostanze che le renderebbero inaccoglibili. L'accoglibilità di eventuali varianti va in ogni caso temperata con la necessità che la produzione di energia rinnovabile resti finalizzabile agli obiettivi regionali di cui alla "Tabella 1" di cui all' Allegato C-BIS del D.Lgs. 190/2024 modificato da Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (convertito con modificazioni dalla Legge 15 gennaio 2026, n. 4), già Tabella A allegata all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) del 21 giugno 2024;
- k. a rispettare le seguenti indicazioni in ordine al Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo: in fase di progettazione esecutiva dovrà essere predisposta una relazione dettagliata sulle terre e rocce da scavo, con indicazione delle modalità di gestione, delle volumetrie stimate e della destinazione finale del materiale (smaltimento in discarica e/o recupero). Dovrà inoltre essere redatto un piano di indagine ai sensi del DPR 120/2017, con indicazione puntuale delle modalità e dei punti di campionamento, allegando i relativi certificati di prova rilasciati da laboratorio autorizzato. Si precisa inoltre che qualora durante le operazioni di scavo si rinvenissero terre o materiali potenzialmente contaminati, le lavorazioni interessate dovranno essere immediatamente sospese e si dovrà procedere agli adempimenti di caratterizzazione e, se necessario, bonifica, secondo quanto previsto dal Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dandone tempestiva comunicazione agli Enti competenti;
- l. a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché l'esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- m. a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007;
- n. a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2, della L.R. 25/2012;
- o. al rispetto della disciplina concernente il divieto di pantouflage ex art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, secondo cui "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

ART. 8

1. Restano salvi gli esiti delle procedure di assegnazione definitiva della capacità di rete (*open season*) di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. n. 190/2024 e al D.M. 8 settembre 2026, n. 291, e le eventuali varianti che ne conseguano. Resta fermo lo scorporo delle eventuali opere di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) ai sensi dell'art. 10-bis, commi 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 190/2024, la cui autorizzazione e realizzazione fa capo direttamente al gestore di rete Terna S.p.a.

ART. 9

La presente autorizzazione unica si intende rilasciata nell'esclusiva responsabilità dei Soggetti titolari, nonché fatti pienamente salvi ed impregiudicati i diritti di terzi. Eventuali danni derivanti dalla costruzione ed esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono ascrivibili unicamente ai Soggetti titolari della presente autorizzazione, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 10

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento restano fermi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni citate nelle premesse, in quanto applicabili, e dalla vigente normativa in materia.

ART. 11

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti che precedono o venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese in atti.

ART. 12

1. Il presente provvedimento adottato e sottoscritto con modalità digitale, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale, composto da n. 16 (sedici) facciate e da un Allegato composto da n. 124 (centoventiquattro) facciate:
 - a. rientra nelle funzioni dirigenziali;
 - b. è immediatamente esecutivo;
 - c. sarà pubblicato:
 - i. all'Albo Telematico;
 - ii. nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - iii. sul B.U.R.P., al netto della relazione istruttoria allegata, comunque reperibile tramite le predette sezioni;
 - d. sarà trasmesso a tutti i soggetti indicati nella specifica sezione dell'allegata Relazione Istruttoria ("Enti da coinvolgere per la fase di comunicazione della decisione/determinazione", rif. par.20).
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Copia con segnatura Prot.N.0568233-2026.pdf - Od80634892ff246adb19e5a900072daf614266f0567c196929e6476978607867
4WZGYD6_Allegato 1 R.I. – Elenco elaborati.pdf - fd2bb03b372e8efd913f7f15e2641a6b096419b28dca3ae6c3fb21e0c04540b6
4WZGYD6_Allegato 2_R.I._Prescrizioni recepite dai pareri.pdf - 7d1f6814fa4705b8e7478020839bce6ab038aaa4321207dc5d468de2c91a54b8

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 159/DIR/2026/00277

Sottoscrittori Proposta:

- Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace